



Attuazione della direttiva 2012/29/UE Modifiche al codice di procedura penale Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato

Atto	Data e numero	Gazzetta ufficiale Repubblica Italiana	Entrata in vigore
Decreto legislativo	15 dicembre 2015, n. 212	n. 3 del 5 gennaio 2016	20 gennaio 2016

Attraverso il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 3 del 5 gennaio 2016, ed in vigore dal 20 gennaio 2016, il legislatore nazionale ha recepito e dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

La novella legislativa che si compone di tre articoli introduce modifiche al codice di procedura penale nella misura in cui l'articolo 1 interviene:

- sul Libro Primo dei “*soggetti*”, Capo VIII, Titolo VI della “*persona offesa dal reato*”;
- sul Libro Secondo, Titolo III e IV concernenti rispettivamente della “*documentazione degli atti*” e della “*traduzione degli atti*”;
- sul Libro Terzo delle “*prove*”, Titolo I “*disposizioni generali*”;
- sul Libro Quinto delle “*indagini preliminari e udienza preliminare*”, Titolo IV, V, VII concernenti rispettivamente: dell’“*attività a iniziativa della polizia giudiziaria*”, dell’“*attività del pubblico ministero*” e dell’“*incidente probatorio*”;

• Libro Settimo del “giudizio”, Titolo II del “dibattimento”, Capo III dell’ “istruzione dibattimentale”;

mentre l’articolo 2 interviene apportando modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Modifiche al codice di procedura penale

Per quanto concerne la persona offesa dal reato, l’articolo 1, lettera a), del D.Lgs. 212/2015 modifica il contenuto dell’articolo 90, dei “diritti e facoltà della persona offesa dal reato”, introducendo il comma 2-bis secondo il quale:

«Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell’applicazione delle disposizioni processuali.»

Sempre l’articolo 90, è poi stato oggetto di un’ulteriore modifica nella misura in cui al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente» dando così modo a detto soggetto, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, di esercitare le facoltà ed i diritti previsti dalla legge.

Dopo l’articolo 90 del c.p.p., sempre in relazione alla persona offesa dal reato, secondo la lettera b) dell’articolo 1 del decreto legislativo in argomento, sono inseriti gli articoli 90-bis, 90-ter e 90-quater, che trattano rispettivamente: delle “informazioni alla persona offesa”, delle “comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione” e della “condizione di particolare vulnerabilità”.

Art. 90-bis Informazioni alla persona offesa

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione

dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all’articolo 335, commi 1 e 2;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all’interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Art. 90-ter Comunicazioni dell’evasione e della scarcerazione

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l’ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all’articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l’autore del reato.

Art. 90-quater Condizione di particolare vulnerabilità

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

Il concetto relativo alla condizione particolare vulnerabilità è poi stato aggiunto, ai sensi dell’articolo 1 lettera c) del Decreto legislativo in analisi, al comma 4 dell’articolo 134 del c.p.p. (modalità di documentazione) nella misura in cui viene previsto che:

«La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.»

La lettera d) dell’articolo 1 del D.Lgs 212/2015 al Libro Secondo, Titolo IV del codice di procedura penale dopo l’articolo 143, introduce l’articolo 143-bis:

Art. 143-bis Altri casi di nomina dell’interprete

1. L’autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall’interprete.

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all’articolo 119, l’autorità procedente nomina, anche d’ufficio, un interprete quando occorre procedere all’audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all’udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall’interprete.

3. L’assistenza dell’interprete può essere assicurata, ove possibile, anche

mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreché la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.

In relazione alla condizione di particolare vulnerabilità di cui al neo introdotto articolo 90-quater c.p.p., l'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, **alle lettere e), f), g), h), i) ed l)**, introduce nel codice di procedura penale le seguenti modificazioni:

lettera e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» inserisce le seguenti:

«e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità»;

lettera f) al comma 1-ter dell'articolo 351 aggiunge il seguente periodo:

«Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;

lettera g) al comma 1-bis dell'articolo 362 aggiunge il seguente periodo:

«Allo stesso modo provvede quando

deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;

lettera h) al comma 1-bis dell'articolo 392 è aggiunto il seguente periodo:

«In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»;

lettera i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;

lettera l) all'articolo 498, il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

«4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.».

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Ai sensi e per gli effetti del contenuto dell'articolo 2 del Decreto legislativo 212/2015 alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

ed in particolare al Capo VIII concernente delle disposizioni relative alle indagini preliminari, sono apportate le seguenti modificazioni nella misura in cui sono introdotti gli articoli 107-ter e 108-ter, rispettivamente dedicati "all'assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela" ed alle "denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea", e che di seguito si propongono in dettaglio:

Art. 107-ter Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela

1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

Art. 108-ter Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea

1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.

***Ispettore Capo della Polizia di Stato Comandante Squadra di p.g. Polstrada La Spezia**

Riferimenti normativi	Bibliografia
D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 Direttiva 2012/29/UE Decisione quadro 2001/220/GAI D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447	G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016